

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19806/2020 R.G. proposto da:

Early s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e Sidercomit s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dall'Avvocato Giuseppe Pierfrancesco Mussumeci

- *ricorrenti* -

contro

Fallimento di Trattamenti Cividale s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avvocati Bruno Cossu e Stefano Fruttarolo

- *controricorrente* -

avverso il decreto della Corte d'appello di Trieste n. 32/2020 depositato il 4/6/2020;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/6/2026 dal Consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA

1. Early s.r.l. e Sidercomit s.r.l. presentavano reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento di Trattamenti Cividale s.r.l. in liquidazione, pronunciato dal Tribunale di Udine in data 5 marzo 2020.

Le società reclamanti deducevano, in particolare, a giustificazione dell'impugnazione, l'esistenza di una ragione di credito verso la procedura per l'indennizzo loro spettante in conseguenza del recesso, da parte del curatore, da due contratti d'affitto d'azienda stipulati con la società *in bonis*.

2. La Corte d'appello di Trieste dichiarava inammissibile il reclamo presentato avverso il decreto di chiusura del fallimento ai sensi degli artt. 119 e 26 l. fall.

Osservava, in primo luogo, che l'unica cognizione che poteva essere rimessa al giudice del reclamo era rappresentata dall'insussistenza delle cause di chiusura previste dall'art. 118 l. fall., mentre nel caso di specie le reclamanti nulla avevano addotto circa l'inesistenza della condizione prevista dall'art. 118, n. 3, l. fall., che era stata indicata dal tribunale a giustificazione della chiusura disposta, aggiungendo che non poteva rilevare in contrario l'accantonamento delle somme necessarie per la gestione del contenzioso ancora pendente fra le parti e l'esistenza del contenzioso medesimo, le cui sorti non erano in grado di influire sull'avvenuta ripartizione dell'attivo.

Evidenziava che le reclamanti non avevano neppure la legittimazione a impugnare, dato che avevano presentato una dichiarazione tardiva di credito quando già era stata disposta la chiusura della procedura, cosicché non rivestivano la qualità di interessati al reclamo ex art. 26, comma 2, l. fall.

3. Early s.r.l. e Sidercomit s.r.l. hanno proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 4 giugno 2020, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di Trattamenti Cividale s.r.l. in liquidazione.

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 119 l. fall. in riferimento agli artt. 118, comma 1, n. 3, e 43 l. fall.

La Corte di merito ha ritenuto che le sorti dell'azione pendente fra le parti non influissero sulla ripartizione dell'attivo; occorreva, tuttavia, considerare – sostengono le società ricorrenti – che la procedura concorsuale era stata chiusa mentre era pendente un'azione promossa dal curatore avente ad oggetto la nullità o l'annullamento dei contratti di affitto di ramo d'azienda stipulati con ciascuna delle reclamanti, di carattere pregiudiziale rispetto alla richiesta di indennizzo nel senso previsto dall'art. 79 l. fall.

La Corte di merito, alla luce di una situazione simile, doveva intendere il disposto dell'art. 118, comma 2, l. fall. come riferito alle sole azioni recuperatorie di cui all'art. 43 l. fall. già esperite dal fallimento, con esclusione delle azioni proprie della procedura, al fine di non lasciare eventuali creditori titolari di legittimi interessi privi di tutela e consentire loro di insinuarsi al passivo una volta definita l'azione di nullità ed annullamento del contratto di affitto presentata dal curatore.

4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 119 l. fall.: l'art. 118, comma 2, l. fall. stabilisce la mera facoltà di chiudere il fallimento pur in pendenza di giudizi; questa facoltà non può essere esercitata in pendenza di azioni, quale quella prevista dall'art. 79 l. fall., che presuppongono una liquidazione di un danno o di un indennizzo.

4.3 Il terzo motivo di ricorso adduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 119 l. fall., in quanto la Corte d'appello non ha considerato che l'istanza di ammissione al passivo era stata depositata dopo il decreto di chiusura del fallimento, ma prima del decorso del termine di dieci giorni per proporre reclamo avverso lo stesso.

La domanda di insinuazione, dunque, era tempestiva, dato che era stata presentata quando il decreto di chiusura non era ancora definitivo.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, risultano, tutti, inammissibili.

5.1 La Corte d'appello ha fondato la propria decisione su due affermazioni. Ha sostenuto, in primo luogo, che l'unica cognizione che poteva essere rimessa al giudice del reclamo era rappresentata dall'insussistenza delle cause di chiusura obbligatoriamente stabilite dall'art. 118 l. fall.; il tribunale aveva disposto la chiusura ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 3, l. fall. ed i reclamanti nulla avevano dedotto contro tale affermazione.

Ha ritenuto, in secondo luogo, che i reclamanti non fossero legittimati al reclamo, trattandosi di soggetti che avevano presentato la dichiarazione tardiva di credito quando la chiusura era stata già disposta.

Si tratta, all'evidenza, di una ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione impugnata.

5.2 La seconda *ratio decidendi* ha trovato contestazione da parte delle odierne ricorrenti sulla base del fatto che la domanda di insinuazione al passivo era sì intervenuta a fallimento chiuso, ma quando il relativo decreto non era ancora divenuto definitivo; per tale ragione, in tesi di parte ricorrente, la domanda doveva essere considerata tempestiva.

Un simile assunto muove dall'erroneo presupposto che la tempestività della domanda di insinuazione debba essere apprezzata avendo riguardo al provvedimento di chiusura del fallimento.

In realtà, l'art. 101, comma 4, l. fall. stabilisce che le domande tardive sono ammissibili *"fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare"*.

Il provvedimento impugnato dà conto – con un'affermazione rimasta indiscussa in questa sede – non solo della compiuta ripartizione finale dell'attivo, ma anche del fatto che le reclamanti nulla avevano dedotto circa l'insussistenza di una simile circostanza.

Tanto è sufficiente, perché una volta ripartito l'attivo per intero, nessuna domanda di insinuazione poteva più essere presentata.

Il terzo motivo di ricorso risulta inammissibile, perché la carenza di interesse (già accertata) inficia anche la presentazione del ricorso per cassazione. Non senza dire della mancanza di decisività del mezzo, dato che lo stesso afferma la legittimazione delle società reclamanti sulla base di una circostanza (l'avvenuta presentazione dell'insinuazione entro il termine di impugnazione del decreto di chiusura) che non assumeva alcun rilievo a tal proposito, dovendosi avere riguardo all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare.

5.3 Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle *rationes decidendi* rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012).

Pertanto, la constatazione, oramai definitiva, della mancanza di legittimazione a proporre reclamo in capo alle ricorrenti comporta che le stesse non abbiano interesse a contestare le ragioni addotte dalla Corte distrettuale per sostenere la corretta applicazione, nel caso di specie, dei presupposti applicativi dell'art. 118 l. fall.

6. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida

in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma in data 18 giugno 2026.

Il Presidente

Francesco Terrusi